

## ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI

### MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROPAGANDA ELETTORALE

(ART. 21, comma 2, REGOLAMENTO ELETTORALE EX. ART. 78 STATUTO)

- 1 Al fine di assicurare pari accesso ai mezzi di propaganda, l'Università pone a disposizione delle liste partecipanti, alla competizione elettorale, eguali spazi all'interno delle singole strutture, per la pubblicazione tramite affissione di documentazione utile per lo svolgimento della propaganda elettorale, nel rispetto del principio della *par condicio* tra le liste.
- 2 L'assegnazione degli spazi e l'uso delle aule per le assemblee sono individuati dal Direttore del Dipartimento ovvero dal docente rappresentante per il Dipartimento individuato ai fini della costituzione della Commissione Elettorale Organizzativa. Può essere autorizzato anche l'uso di spazi già assegnati agli studenti, purché sia rispettato il principio di cui all'art.1.
- 3 L'affissione di stampati, manifesti o di altra documentazione propagandistica deve essere effettuata esclusivamente negli spazi predisposti a tale scopo; è proibita l'affissione di documentazione elettorale al di fuori di tali spazi.
- 4 Sono vietate le iscrizioni murali e quelle su tutte le altre componenti strutturali o di arredo (porte, finestre, pavimenti, etc.) degli edifici universitari ed è vietata l'utilizzazione del sito web dell'Università per fini di propaganda elettorale.
- 5 L'allestimento di punti di informazione sulle liste elettorali e qualsiasi altra iniziativa di propaganda nei locali dell'Università devono essere preventivamente autorizzati dai responsabili delle strutture didattiche delle rispettive sedi di competenza.
- 6 Tutte le attività di propaganda elettorale, non sono ammesse oltre le ore 19.00.
- 7 Nel giorno precedente il primo giorno di votazioni e per l'intera durata delle votazioni medesime vigono i divieti di cui all'art. 9 della legge 212/56. In tali giorni non saranno, quindi, consentiti: comizi, riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, affissione o distribuzione di documentazione propagandistica. Negli stessi giorni è vietata altresì ogni forma di propaganda elettorale, compresa la distribuzione di documenti tramite attività di volantaggio, entro il raggio di 200 metri dall'ingresso dei seggi elettorali.